



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. (0381 290301) – Fax (0381 326591)

E mail info@soccirossi.it

Website www.soccirossi.it

SUPPLEMENTO

Speciale D.L. 193/2016

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso della Legge 225 del 1° dicembre 2016, si chiude l'iter del D.L. 193/2016, originariamente pensato dall'Esecutivo per fronteggiare indifferibili esigenze di cassa erariale e, successivamente, divenuto veicolo giuridico per recepire il risultato del c.d. Tavolo delle semplificazioni, istituito tra Mef, Agenzia delle entrate e rappresentanti delle categorie.

Ne esce un provvedimento composito che contiene svariati argomenti di interesse fiscale, taluni di immediata applicazione (ad esempio, rottamazione delle cartelle esattoriali), altri che interessano il prossimo anno (ad esempio trasmissione dati Iva e liquidazioni periodiche).

Con l'ausilio della tabella che segue, si riepiloga il contenuto del provvedimento.

Scioglimento Equitalia e affidamento della riscossione all'Agenzia delle entrate		
Articolo 1	1	Si prevede lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, a eccezione di Equitalia giustizia Spa, che continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia. Le predette società sono cancellate d'ufficio dal Registro Imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Contestualmente, è previsto il divieto di effettuare assunzioni con contratti di lavoro subordinato
	2-3	Norme relative alle modalità di incorporazione di Equitalia Spa nell'Agenzia delle entrate. In particolare, si prevede che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è riattribuito all'Agenzia delle entrate e viene svolto, dal 1° luglio 2017, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle entrate
	4	Il nuovo ente potrà svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate. Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti, ai quali non spettano compensi aggiuntivi
	5	Il comma 5 reca la descrizione dei contenuti dello statuto (approvato con D.P.C.M., su proposta del Mef), prevedendo, tra l'altro, procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale e la partecipazione dei soggetti interessati. Al comitato di gestione sono affidate le modifiche allo statuto e agli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, inclusi i bilanci preventivi e consuntivi, nonché il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione ed i criteri concernenti la determinazione della misura dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione.
Articolo 1		Si precisa che nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei

		diritti del contribuente, nonché agli obiettivi in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente individuati dalla legge delega fiscale. Si prevede inoltre che gli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo e il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione siano trasmessi, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze
	5-bis	I bilanci dell'ente devono essere redatti secondo quanto previsto dalle norme che hanno recepito (D.Lgs. 139/2015) la disciplina UE in tema di bilanci societari (Direttiva 2013/34/UE). Essi sono trasmessi al Mef per l'approvazione
	6	L'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private e che, ai fini dello svolgimento della propria attività, è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa
	6-bis	I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione di norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. sono versati dal nuovo ente all'apposito capitolo del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente medesimo
	7	Il comma 7 rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione (aggi). I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione. Si prevede che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema. Con una nuova disposizione transitoria, per l'anno 2017, si prevede che siano validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia secondo la procedura sopra illustrata
	8	Il comma 8 autorizza l'ente ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di legge, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie l'ente può stare in giudizio direttamente
	8-bis	Il comma 8-bis stabilisce che gli enti vigilati dal Ministero della salute, sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43, R.D. 1611/1933
	9	Il comma 9 prevede il trasferimento al nuovo ente pubblico del personale di Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112, cod. civ.
Articolo 1	9-bis	Il comma 9-bis prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali

	11	Il comma 11 autorizza l'Agenzia delle entrate ad acquistare, al valore nominale, le azioni di Equitalia detenute dall'Inps, mentre le azioni di Equitalia Giustizia sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. La società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle relative alla gestione del Fondo unico giustizia
	11-bis	Il comma 11-bis prevede che entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento
	11-ter	Le società interessate redigono i bilanci relativi dall'esercizio 2016 e quelli finali secondo le previsioni del D.Lgs. 136/2015
	12	Il comma 12 afferma che le operazioni di liquidazione sono esenti da imposizione fiscale
	13	Si demanda ad un atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, da stipulare annualmente, la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, nonché delle strategie per la riscossione, che devono privilegiare il risultato piuttosto che il processo, nonché l'individuazione delle modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, seguendo criteri di trasparenza, che consentano di risalire con certezza al debito originario. Le attività informative volte a prevenire ed evitare aggravii per i contribuenti siano svolte anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi
	13-bis	La convenzione di cui sopra è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. È previsto che le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, decorso il quale la convenzione può essere comunque adottata
	14	La norma qualifica risultato particolarmente negativo della gestione - e quindi motivo per la nomina di un commissario straordinario il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalato al Ministero dell'economia e delle finanze
	14-bis	Il comma 14-bis, stabilisce che il nuovo ente è tenuto a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all'Agenzia e al Mef al fine di migliorare le procedure di riscossione
	15	Fino al 1° luglio 2017 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente, mentre entro il 30 aprile 2017, con D.P.C.M., l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria
	16	Il comma 16, infine, rinvia al nuovo ente tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione
Proroga del termine di scadenza per l'attribuzione delle deleghe con funzioni dirigenziali ai funzionari dell'Agenzia		
Articolo 1-bis		La norma proroga al 30 settembre 2017 (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza per il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuite ai

		funzionari delle Agenzie fiscali, con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, al fine garantire la continuità operativa dei loro uffici, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali indette in seguito all'annullamento di concorsi già banditi
Riscossione dei tributi locali		
Articolo 2		La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente agli enti locali, a decorrere dal 1° luglio 2017, di deliberare l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle entrate delle società da essi partecipate
Articolo 2-bis		La norma prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'Imu e la Tasi. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici
Potenziamento della riscossione ed accesso ai dati per i pignoramenti		
Articolo 3	1	Il comma 1 permette all'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di poter utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali accede in base a specifiche disposizioni di legge anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale
	2	Il comma 2, inserendo il nuovo comma 2-ter all'articolo 72-ter, D.P.R. 602/1973 (limiti di pignorabilità per l'agente della riscossione), dispone che l'Agenzia delle entrate acquisisca le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Inps. Si legge nella relazione illustrativa che la norma regola la modalità di accesso a dati Inps, già consentito dall'articolo 35, comma 26, D.L. 223/2006, prevedendo uno specifico canale diretto e più immediato di accesso alle informazioni, a prescindere da puntuali richieste di dati
	3	Il comma 3 autorizza l'Agenzia delle entrate-Riscossione ad accedere ed utilizzare i dati predetti per i propri compiti istituzionali
Trasmissioni telematiche delle operazioni Iva e delle liquidazioni		
Abrogazione delle comunicazioni <i>black list</i> e operazioni con San Marino		
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva		
Articolo 4	1	Il comma 1, riscrivendo l'articolo 21, D.L. 78/2010, in materia di comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, in luogo dell'invio annuale del c.d. spesometro, introduce un nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di una serie di informazioni significative, da effettuare con periodicità trimestrale.
Articolo 4		I dati ed informazioni da inviare riguardano tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. In sostanza, si tratta di un invio dei dati registrati ai fini Iva
	2	Nello specifico, il nuovo comma 2 dell'articolo 21 citato dettaglia le informazioni da

	comunicare. Sono inoltre semplificati gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale per le fatture elettroniche ed i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Si fa quindi rinvio per la definizione delle modalità applicative ad un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Trasmissione del dettaglio delle operazioni Iva Più nel dettaglio: • in relazione ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture, si dispone che la comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non più l'ultimo giorno del mese di febbraio); • è previsto l'esonero, a partire dal 1° gennaio 2017, dall'effettuazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per i produttori agricoli situati nelle zone montane, esentati dal versamento dell'Iva e dagli obblighi documentali e contabili connessi; • è fatto rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per disciplinare le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione ed attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici. Trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Oltre all'invio dei dettagli delle operazioni Iva, si dispone che i contribuenti siano tenuti a trasmettere trimestralmente, ed entro gli stessi termini e modalità di cui al nuovo articolo 21, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. La comunicazione è presentata anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito; sono esonerati dall'adempimento in parola i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. In caso di soggetti passivi che esercitano più attività è prevista una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Condivisione delle informazioni di sintesi e dei dati L'Agenzia delle entrate sarà tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti le risultanze derivanti dall'esame dei dati pervenuti con le modalità di cui al precedente articolo 21; nel caso in cui dai controlli eseguiti emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell'esito, con modalità indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al fine di poter fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente o di poter versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Articolo 4	È quindi prevista l'applicazione dell'articolo 54-bis comma 2-bis, D.P.R. 633/1972 che consente all'Agenzia delle entrate di verificare l'effettivo versamento dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. Crediti di imposta per adeguamento tecnologico Al fine di riconoscere (anche solo figurativamente) lo sforzo compiuto dai contribuenti, si riconosce, per i soggetti in attività nel 2017 ed in relazione ai nuovi obblighi in commento

		(comunicazioni trimestrali dei dati delle operazioni rilevanti e dei dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva, esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi), per una sola volta, un credito di imposta pari a 100 euro per l'adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi. Detto credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro. Il beneficio - da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Un ulteriore credito di imposta, introdotto da modifica parlamentare, pari ad euro 50, sarà riconosciuto ai soggetti che, entro il 31 dicembre 2017, opteranno per la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante i nuovi misuratori telematici. Anche tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap ed è indicato in dichiarazione ed utilizzato, similmente al primo. Le agevolazioni in argomento sono concesse nei limiti ed alle condizioni del Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
	3	Regime sanzionatorio delle comunicazioni delle operazioni Iva In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Regime sanzionatorio per la trasmissione delle liquidazioni Iva Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applichi la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione nei quindici giorni successivi, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati
	4	Decorrenza degli adempimenti, regime transitorio per il 2017 e abrogazioni Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. Tuttavia, per il primo anno di applicazione la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.
Articolo 4		Si prevede quindi che dal primo gennaio 2017: a) è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di <i>leasing</i> e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio; b) sono soppressate le comunicazioni, presentate in via telematica, degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, disciplinati dall'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993; c) il termine finale per la presentazione annuale della dichiarazione Iva, a decorrere dall'anno in cui è dovuta l'imposta per il 2017, è riferito al periodo dal 28 febbraio al 30 aprile;

		d) le comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate con i Paesi <i>black list</i> di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro, sono abrogate
	5	Decorrenza dell'abrogazione della comunicazione black list Ai sensi del comma 5 le disposizioni relative all'abrogazione delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate con i Paesi <i>black list</i> si applicano a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 (la disposizione originaria faceva riferimento al 31 dicembre 2017)
	6	Trasmissione telematica dei corrispettivi Il comma 6 modifica il D.Lgs. 127/2015 in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; in particolare: • si estende, a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici. È inoltre previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si possa stabilire uno slittamento dei termini per l'entrata in vigore delle disposizioni in parola in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici; • cambiando la modalità di calcolo dell'aggio a favore dei rivenditori di valori bollati, si include nel calcolo, a partire dal 1° gennaio 2017, anche i valori bollati riscossi con modalità telematiche. Accorciamento dei termini di decadenza dei controlli I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di Iva sono ridotti di due anni, in luogo di un anno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi. Si conferma la validità, fino al 31 dicembre 2017, dell'opzione esercitata entro il 31 dicembre 2016 per la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione
Articolo 7-quater	21-22	Abrogati gli adempimenti connessi con gli scambi con San Marino Il nuovo sistema di trasmissioni telematiche ha determinato l'abrogazione della comunicazione delle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino. Il comma 22 dispone che la modifica in argomento trovi applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017
Disciplina dei depositi Iva		
Articolo 4	7	Il comma 7 modifica la vigente disciplina in materia di depositi fiscali ai fini Iva, contenuta nell'articolo 50-bis, D.L. 331/1993; in particolare: • si eliminano alcune delle attuali distinzioni previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta (abrogazione della vigente lettera d) dell'articolo 50-bis, D.L. 331/1993) nonché riguardo ai soggetti che possono effettuare tali operazioni (sostituzione della lettera c) dell'articolo 50-bis, D.L. 331/1993);

		- il risultato è quindi quello di ampliare le fattispecie di introduzione nel deposito Iva che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta. Nella relazione illustrativa si legge che in tal modo si ottiene la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva; comprese quelle effettuate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito, cioè quella di differire il realizzarsi del presupposto impositivo. Sostituendo il vigente comma 6 si determina: - la possibilità che l'estrazione dei beni da un deposito Iva possa essere effettuata da parte di qualunque soggetto passivo agli effetti dell'Iva; - la differenziazione del regime dell'Iva dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale. Si stabilisce, per il caso di beni introdotti ai sensi del comma 4 lettera b), che l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti, nei casi e secondo modalità da definirsi con emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle restanti fattispecie di cui al comma 4 e, per quella di cui sopra fino all'adozione del citato decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, ma è versata in nome e per conto di esso da parte del gestore del deposito il quale è solidalmente responsabile per l'imposta stessa; - la previsione del versamento diretto dell'imposta, senza possibilità di compensazione; - le modalità di estrazione dal deposito che può avvenire senza pagamento dell'Iva da parte dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla vigente normativa in tema di cessioni all'esportazione (in tal caso è prevista apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta telematica); - l'applicazione delle sanzioni per mancato versamento dell'imposta, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito, o nel caso di mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per il oggetto che ha presentato la dichiarazione nelle cessioni all'esportazione; La violazione, da parte del gestore del deposito Iva, degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione alla gestione del deposito Iva
	8	Le disposizioni in materia di depositi fiscali si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.
Somme ai comuni per accertamenti derivanti da segnalazioni		
Articolo 4	8-bis	Con il comma 8-bis, si estende agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100% del riscosso
Fatturazione elettronica per <i>tax free shopping</i>		
Articolo 4-bis	1	Il comma 1 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, con riferimento alle cessioni di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (cessioni ex articolo 38- <i>quater</i> , D.P.R. 633/1972), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica
	2	Il comma 2 stabilisce che, per assicurare l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e per permettere la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, siano previsti con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate modalità e contenuti semplificati della fatturazione dei beni di cui al comma precedente, in deroga a quanto previsto

		dall'art. 21, comma 2, D.P.R. Iva (recante gli elementi essenziali delle fatture)
	3	Il comma 3, come diretta conseguenza della deroga di cui al comma 2, sopprime, al comma 1 dell'articolo 38- <i>quater</i> sopra citato, le parole: «a norma dell'articolo 21»
	4	Il comma 4 sopprime il secondo periodo del comma 368, articolo 1, L. 208/2015, in tema di rimborso Iva sui beni in argomento che può essere effettuato da intermediari regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento, facendo venir meno la previsione che stabilisce che, con D.M., da emanare entro 180 giorni dal 1° gennaio 2016, sono determinate le percentuali minime di rimborso che gli intermediari del servizio devono applicare
	5	Il comma 5 stabilisce che le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Mef per la riduzione del debito pubblico
Accise		
Articolo 4-ter	1	Il comma 1 dispone numerose modifiche al D.Lgs. 504/1995: • si introduce, a favore del titolare del deposito fiscale, la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'accisa dovuta qualora egli si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. È previsto che l'istanza di rateizzazione, da presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, non possa esser richiesta per più di due scadenze di pagamento successive a quella in cui è stata richiesta la prima rateizzazione e deve esser relativa alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla scadenza per la quale si chiede la rateizzazione. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione, l'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego e nel caso di accoglimento autorizza il pagamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284, cod. civ., maggiorata di 2 punti. In caso di mancato versamento anche di una sola rata entro la scadenza fissata si ha la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo del pagamento integrale degli importi residui, oltre agli interessi, all'indennità di mora ed alla sanzione per il ritardato pagamento delle accise. La decadenza non trova applicazione in caso di errori di limitata entità. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le condizioni di applicazione del comma in esame;
Articolo 4-ter		• si prevede che l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata e stabilisce che la disciplina dei rimborsi si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato a titolo di accise. Confermando l'attuale disciplina si sancisce che il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, precisando anche la data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Il medesimo termine è prescritto per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise; • si conferma la vigente disciplina in materia di restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa; • si dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284, cod. civ.;

		• si prevede che i prodotti assoggettati ad accisa possano dar luogo a rimborso della stessa su richiesta dell'operatore quando essi sono trasferiti in altro Stato membro o esportati, e la richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 2 anni; • si novella la parte in cui si prevede che il rimborso dell'accisa possa avvenire o mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla specifica agevolazione; • si innalza l'importo al di sotto del quale non si procede a rimborso, portandolo dal vigente valore di 10,32 euro a 30 euro; • la notifica dell'atto di recupero dell'accisa, in luogo dell'invio della raccomandata postale, avverrà con le modalità di cui al nuovo articolo 19-<i>bis</i> introdotto dal presente decreto ed al quale si rinvia, fissando un termine di 30 giorni per l'adempimento (in luogo dei vigenti 15 giorni); • si dispone che il termine per la notifica dell'avviso di pagamento è di cinque anni decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione, ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa con impiego agevolato ed è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni in materia di accisa per le quali vi è l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria; • il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di 5 anni, aumentato a 10 solo per i tabacchi; • i documenti, i registri e le dichiarazioni obbligatori per i diversi settori di imposta devono essere conservati per 5 anni, elevati a dieci per il settore dei tabacchi lavorati, purché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza; • non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari a 30 euro; • la competenza della constatazione delle violazioni spetta ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai già previsti pubblici ufficiali; • si dettaglia maggiormente, rispetto alla disciplina vigente, la procedura in caso di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, differenziandola dalla procedura prevista per le altre violazioni;
Articolo 4-ter		• si istituiscono nuove forme di contraddittorio tra Amministrazione e contribuente; si dispone che entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, questi può comunicare all'Agenzia osservazioni e richieste che sono esaminate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni; • si introducono nuove regole per l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) quale strumento che ha valore di notificazione a tutti gli effetti degli atti e delle comunicazioni verso i contribuenti in tema di accise; • ove il gasolio commerciale sia usato come carburante, lo stesso è assoggettato ad aliquota di accisa prevista per tale l'impiego (403,22 euro per mille litri)
	2	Il comma 2 specifica che si considera gasolio commerciale usato come carburante quello impiegato per i seguenti scopi: a) trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate

		esercitato da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco specificatamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada. b) attività di trasporto di persone svolto da enti pubblici o imprese pubbliche locali, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, imprese esercenti autoservizi di competenza regionale, imprese esercenti autoservizi regolari in abito comunitario
	3	Il comma 3 considera gasolio commerciale anche quello usato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico
	4	Il comma 4 disciplina la modalità di richiesta di rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale - determinato come differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I e quella sopra definita - prevedendo la presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale
	5	Ai sensi del comma 5 il credito spettante (in base al precedente comma) è riconosciuto in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione
	6	Infine il comma 6 dispone che il credito spettante dalla richiesta di rimborso di cui al precedente comma 4, possa essere riconosciuto anche in denaro. Si modificano anche le regole in materia di deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa. Si estende l'esenzione dall'accisa degli alcole e delle bevande alcoliche denaturate con prodotti approvati dall'Amministrazione finanziaria impiegate non solo nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche come combustibile per riscaldamento o come carburante
Articolo 4-ter		Si precisa che la produzione e la fabbricazione dei prodotti alcolici e dell'alcole, nonché della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, sono effettuate in regime di deposito fiscale. Inoltre, si ribadisce che le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, previo rilascio della licenza di esercizio, in specifici impianti, differenti da quelli indicati nella vigente normativa. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, solo in specifici casi che indica dettagliatamente
Dichiarazione integrativa a favore del contribuente		
Articolo 5	1	Si interviene sull'articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998 concernente la disciplina delle dichiarazioni integrative delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dei sostituti d'imposta, al fine di estendere la possibilità di presentare le suddette dichiarazioni a favore del contribuente anche oltre l'anno. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998 per i periodi d'imposta dal 2015 in poi, il termine, a pena di decadenza, è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in

		cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione, il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per i periodi precedenti al 2015, invece, l'accertamento scade entro il quarto anno successivo a quello dell'invio o, in caso di omissione, entro il sesto anno. Con la riscrittura del comma 8 si specifica in modo dettagliato la tipologia degli errori od omissioni che si possono correggere; la riformulazione del comma 8-<i>bis</i> stabilisce che l'eventuale credito, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esposto nella dichiarazione integrativa presentata entro il termine del modello successivo possa essere utilizzato in compensazione, così come accade nel caso di integrativa per correggere errori sulla competenza. Invece, la compensazione del credito derivante dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il suddetto termine può essere effettuata con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla predetta dichiarazione. Si modifica la norma anche in materia di Iva prevedendo: • la possibilità di integrare la dichiarazione Iva anche in senso favorevole al contribuente entro i termini previsti per l'accertamento ai sensi dell'articolo 57, D.P.R. 633/1972; • che l'eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, possa essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, o utilizzato in compensazione o, se ne ricorrano i requisiti possa essere richiesto a rimborso;
Articolo 5		• che il credito derivante dalla dichiarazione integrativa, presentata ai sensi del nuovo comma 6-<i>bis</i>, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere richiesto a rimborso ove ricorrano i requisiti di cui ai citati articoli 30 e 34, comma 9, D.P.R. 633/1972 oppure possa essere utilizzato in compensazione. Analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni integrative delle imposte sui redditi, la compensazione può essere effettuata con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tale ipotesi nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante in essa. Si prevede, inoltre, la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria determinando l'indicazione di maggior imponibile o maggior debito d'imposta (o minor eccedenza detraibile)
	2	Il comma 2 aggiorna i riferimenti normativi della disciplina dei termini di accertamento con finalità di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte con il comma 6-<i>bis</i> commentato. In particolare l'articolo 1, comma 640, L. 190/2014 prevede che in caso di dichiarazione integrativa i termini per l'accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento decorrano dalla presentazione di tali dichiarazioni; questa disposizione è pertanto riferita anche ai casi di

		integrazione della dichiarazione Iva, ai sensi del citato nuovo comma 6- <i>bis</i> . Inoltre specifica che la riapertura dei termini di accertamento operi limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione
Ravvedimento per tributi doganali e accise		
Articolo 5	1- <i>bis</i>	Modificando l'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 in materia di riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento da parte del contribuente, si prevede: • l'estensione anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli le vigenti riduzioni delle sanzioni previste: - nella lettera <i>b-bis</i>) del comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 472/1997, che dispone che, nel caso in cui la regolarizzazione di errori o omissioni avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro due anni dall'omissione o dall'errore (qualora non sia prevista dichiarazione periodica), la sanzione sia ridotta ad un settimo del minimo; - nella lettera <i>b-ter</i> del comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 472/1997 la quale dispone la riduzione della sanzione ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, avvenga oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (qualora non sia prevista dichiarazione periodica); • l'estensione della non operatività della preclusione della riduzione della sanzione nei casi di violazione già contestata, o di accessi ispezioni o verifiche già iniziate, anche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; nella legislazione vigente questa non operatività valeva per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate
Regole di scomputo delle ritenute d'acconto		
Articolo 5	2- <i>bis</i>	L'articolo sostituisce la lettera c), del comma 1 dell'articolo 22, Tuirin materia di scomputo delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. Nello specifico la novella si riferisce alla possibilità di scegliere quando scomputare le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza (purché siano state però operate antecedentemente alla presentazione della dichiarazione): si potranno scomputare dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate
	2- <i>ter</i>	Si modifica il comma 3 dell'articolo 25- <i>bis</i> , D.P.R. 600/1973 al fine di estendere anche alle ritenute sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari la disposizione di cui al comma precedente
Definizione delle controversie in materia di accise		
Articolo 5-<i>bis</i>	1	La norma, con l'obiettivo di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di Iva afferente, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a transigere, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. L'autorizzazione riguarda esclusivamente le vertenze aventi ad oggetto imposte

		riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1 aprile 2010. Il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria pagando - entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione - un importo almeno pari al 20% dell'accisa e dell'Iva afferente, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni
	2	Il comma 2 permette la dilazione del dovuto in rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e con il versamento della prima rata entro 60 giorni dal perfezionamento della transazione; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi legali, maggiorati di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato
	3	Il comma 3, consente la sospensione dei contenziosi interessati dalle transazioni, a richiesta del soggetto obbligato che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento. Il pagamento del dovuto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio
	4	Il comma 4, infine, dispone che la disciplina in esame può trovare applicazione solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato
Rottamazione delle cartelle esattoriali		
Articolo 6	1	Per i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, si riconosce ai debitori il diritto di poter estinguere il debito con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi, dell'aggio e con il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Non sono quindi più dovute sanzioni, interessi di mora e, per i crediti di natura previdenziale, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi e premi.
Articolo 6		Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 30 per cento nell'anno 2018 in luogo della rateizzazione originariamente prevista in un massimo di 4 rate; sulle rate si corrispondono a decorrere dal 1 agosto 2017 gli interessi di legge. Il pagamento è effettuato in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018
	2-3	I commi 2 e 3, disciplinano la procedura per poter accedere alla definizione agevolata. In particolare, si prevede che il debitore interessato, entro il 31 marzo 2017 renda all'agente della riscossione apposita dichiarazione nella quale manifesta la volontà di voler accedere al beneficio, con le modalità ed utilizzando la modulistica che l'agente della riscossione avrà avuto cura di pubblicare sul proprio sito <i>internet</i> . La dichiarazione, se di interesse del debitore, recherà la richiesta di poter fruire della dilazione, con l'indicazione del numero delle rate entro i limiti consentiti. Recherà altresì indicazione circa la eventuale pendenza di vertenze aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione dovrà comunicare ai debitori che hanno richiesto la definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo delle rate e le loro scadenze (giorno e mese). Per l'anno 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l'anno 2018 la scadenza delle singole rate è stabilita nei mesi di aprile e settembre

	3-bis - 3-ter	Si prevede che l'agente della riscossione fornisca ai debitori presso i propri sportelli e nell'area riservata del proprio sito <i>internet</i> istituzionale i dati necessari a individuare i carichi definibili. Entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione, con posta ordinaria, è tenuto ad avvisare il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di presa in carico delle somme per la riscossione ovvero notificato l'avviso di addebito
	4	Il comma 4 disciplina le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate dovute. Tali situazioni, oltre a rendere inefficace la definizione agevolata, determineranno la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata. Si prevede inoltre che i versamenti effettuati siano trattenuti a titolo di acconto del dovuto e che gli stessi non determinino l'estinzione del debito residuo, in relazione al quale è disposta la ripresa dell'attività di recupero, senza possibilità di ammissione a rateizzazioni
	4-bis	Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui sopra non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di voler beneficiare della definizione agevolata, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento, ovvero dell'avviso di addebito
Articolo 6	5	Il comma 5 associa all'avvenuta presentazione della dichiarazione di voler beneficiare della definizione agevolata la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa, oltre all'obbligo di versamento delle rate connesse a piani di dilazione scadenti dopo il 31 dicembre 2016. Si dispone inoltre, relativamente ai carichi interessati dalla definizione agevolata, il divieto di intraprendere nuove azioni esecutive, o di procedere all'iscrizione di fermi amministrativi ed ipoteche, fatte salve le formalità già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione. È fatto altresì divieto di proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate a condizione che non sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
	6	Il comma 6 dispone che alle rateizzazioni disciplinate nell'articolo in commento non trovino applicazione le possibilità di dilazione previste dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973
	7	Il comma 7 disciplina le modalità per l'effettuazione dei versamenti dovuti in dipendenza della definizione agevolata (appoggio su conto corrente, bollettino postale, direttamente presso gli sportelli Equitalia)
	8	Il comma 8 permette l'accesso alla definizione agevolata anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione ed a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Si prevede inoltre che restino definitivamente acquisite e non diano titolo a rimborso le somme versate, anche anteriormente alla definizione agevolata, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e, per i crediti previdenziali, di sanzioni e somme aggiuntive.

		Si prevede inoltre che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determini, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione
	9	Con il comma 9 si prevede che se il debitore, per effetto dei pagamenti parziali, abbia già corrisposto il dovuto, per poter beneficiare degli effetti della definizione agevolata dovrà comunque manifestare la sua volontà di aderirvi
	9-bis	Con il nuovo comma 9-bis si ricomprendono nella definizione agevolata anche i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
	10	Il comma 10 esclude dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: - risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
Articolo 6		- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali
	11	Il comma 11 dispone che, per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada le disposizioni in commento trovino applicazione limitatamente agli interessi
	12	Il comma 12 prevede che a seguito del pagamento delle somme indicate, l'agente della riscossione sia scaricato automaticamente dell'importo residuo
	12-bis	Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019
	13	Il comma 13, infine, in relazione alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata che sono oggetto di procedura concorsuale nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal R.D. 267/1942, riferisce l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis, R.D. 267/1942
	13-bis	Con il nuovo comma 13-bis si è precisato che la definizione agevolata prevista dalle disposizioni in commento possa riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti		

Articolo 6-bis	L'articolo, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, consente attraverso la modifica dell'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, D.P.R. 600/1973, anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511), certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (L. 4/2013), di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria
Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali	
Articolo 6-ter	La norma estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni alle entrate regionali e degli enti locali la cui riscossione, attraverso l'ingiunzione fiscale anziché la cartella di pagamento, non è affidata ad Equitalia ma viene effettuata direttamente dall'ente o dal soggetto privato deputato. Si demanda ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il 30 settembre 2018. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione della presente disposizione avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti
Riapertura <i>voluntary disclosure</i>	
Articolo 7	Con apposito articolo <i>5-octies</i>, introdotto all'interno del D.L. 167/1990, si provvede alla "Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria". Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016; è consentita la presentazione dell'istanza anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della <i>voluntary</i> 2014 limitatamente ai profili internazionali. Contestualmente sono previsti slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché di contestazione delle sanzioni. Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di <i>voluntary disclosure</i> e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Si stabilisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio (articolo 648-ter₁, c.p.) se commesse in relazione a specifici delitti tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento Iva), fino alla data del versamento della prima o unica rata delle somme dovute per accedere alla collaborazione volontaria. Il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il <i>quantum</i> dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla <i>voluntary</i> 2014: non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni, con decorrenza dal versamento in unica

	soluzione o della terza rata. Viene inoltre stabilito che l'Agenzia delle entrate comunichi l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria. L'Agenzia può esperire, fino al 31 dicembre 2018, le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 30 dicembre 2014, poi abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso. Le conseguenze sanzionatorie sono differenziate a seconda che il contribuente ricada nell'ipotesi di mancato versamento ovvero di versamento insufficiente e, in quest'ultimo caso, graduando ulteriormente secondo lo scostamento dal <i>quantum</i> dovuto. In caso di mancato versamento entro il 30 settembre 2017 delle somme dovute, le sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi (ex articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990), sono determinate in misura pari al 60% del minimo edittale (dunque 1,8% dell'ammontare non dichiarato ovvero 3,6% delle medesime somme, per le attività in Paesi <i>black list</i>) qualora ricorrano le seguenti ipotesi: a) trasferimento delle attività in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella cd. <i>white list</i>; b) detenzione delle attività in Italia o nei predetti Stati; c) rilascio all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.
Articolo 7	Negli altri casi, le sanzioni sono determinate in misura pari all'85% del minimo edittale (2,55% dell'ammontare non dichiarato ovvero 5,1% per attività in Paesi <i>black list</i>). La medesima misura dell'85% si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di Ivie, di Ivae, di Iva e di ritenute. Nel caso di versamento insufficiente, fermo restando quanto versato l'Agenzia provvede a recuperare le somme ancora dovute, calcolate secondo quanto previsto per il mancato versamento, con una maggiorazione del 10%: se il versamento è insufficiente per una frazione superiore al 10% delle somme da versare, ove le relative somme siano afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; ovvero se il versamento è insufficiente per una frazione superiore al 30% delle somme da versare, negli altri casi. Analoga procedura di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate è prevista, con una maggiorazione del 3% ove gli autori delle violazioni provvedano ad un versamento insufficiente: per una frazione inferiore o uguale al 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; per una frazione inferiore o uguale al 30% delle somme da versare negli altri casi. Si prevede infine che, se il versamento spontaneo eccede il <i>quantum</i> dovuto, gli autori delle violazioni possono chiedere che l'eccedenza sia versata a rimborso o richiederne la compensazione. La misura agevolata della sanzione al 3% dell'ammontare non dichiarato (sanzione minima prevista dall'articolo 5-<i>quiquies</i>, comma 7, decreto-legge n. 167 del 1990) ai soli fini della collaborazione volontaria in relazione alle violazioni dichiarative in tema di monitoraggio fiscale, per attività e investimenti detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, trova applicazione anche:

		• nel caso di entrata in vigore, prima del 24 ottobre 2016, di un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto richiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE; • nel caso di entrata in vigore, prima della medesima data, di un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato <i>Tax Information Exchange Agreement</i> (TIEA). Viene disciplinata una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la <i>voluntary</i> preclude la punibilità, prevedendo che a tali ipotesi si applichi la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Ove sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali, ai sensi di quanto richiesto dal modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, ovvero un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni, elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato <i>Tax Information Exchange Agreement</i> (TIEA), non si applica il raddoppio delle sanzioni previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, nel caso di attività detenute all'estero. Si tratta di una norma analoga a quanto previsto per la <i>voluntary</i> 2014.
Articolo 7		Si estende la procedura di collaborazione volontaria ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (ad es. enti e società di capitali, soggetti a Ires ai sensi dell'articolo 73, Tuir) autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap e dell'Iva, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (articolo 1, commi 2-4, L.186/2014). Si prevedono, inoltre, disposizioni specifiche nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore. Per effetto delle modifiche apportate alla Camera, ove la collaborazione volontaria riguardi i contanti o valori al portatore si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei 4 periodi d'imposta precedenti
	2	Le norme attuative sono adottate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Si prevede inoltre che nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi della <i>voluntary</i> 2014 non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame
	3	Si prevede che siano posti a carico dei Comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Aire pervenute a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati
Studi di settore: da strumento accertativo a metodo di <i>compliance</i>		

Articolo 7-bis	1	Si prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze individua con decreto indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. La premialità può configurarsi "anche" nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti
	2	Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma precedente, cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, L. 427/1993, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, L. 549/1995
Accertamento bancario e presunzioni		
Articolo 7- quater	1	Nell'ambito degli accertamenti bancari, viene eliminata la presunzione che costituiscano compensi le somme prelevate e non giustificate o per le quali non è indicato il beneficiario.
Articolo 7- quater		Aggiunge inoltre che per i prelievi o le riscossioni, di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili, effettuati dalle imprese - qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili - scatta la presunzione di evasione e tali importi sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con Sentenza 228/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole "o compensi"; da dette parole si sarebbe potuto presumere che i prelievi da conti correnti bancari effettuati da lavoratori autonomi e non giustificati fossero destinati ad investimenti nell'ambito delle proprie attività e che tali investimenti fossero produttivo di reddito
Stabili organizzazioni e conversioni in euro dei saldi contabili		
Articolo 7- quater	2-3-4	Sostituendo parzialmente il comma 2 dell'articolo 110, Tuir 917/1986, si modificano le regole in materia di conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero. La novità concerne la conversione in euro di dette poste di bilancio secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili, in luogo dell'uso, secondo la normativa vigente, del cambio alla data di chiusura dell'esercizio. In ogni caso, così come risulta anche dalla legislazione in vigore, le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Inoltre, per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti in valuta estera, è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione ai saldi dei conti del cambio utilizzato nel bilancio, secondo i corretti principi contabili. Le predette modifiche trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; sono fatti salvi inoltre i comportamenti pregressi che hanno comportato, in deroga alla disciplina vigente, una conversione delle poste secondo le disposizioni modificative ora in esame. Si disciplina, inoltre, l'utilizzo della riserva di traduzione che si viene a formare nei casi di bilanci consolidati di società per effetto del cambio monetario (della traduzione) di tutte le attività e le passività delle società partecipate nella moneta della capogruppo. Nello specifico è previsto che l'importo della riserva di traduzione, che ha concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo di imposta successivo

		a quello in corso al 31 dicembre 2016
Spese di viaggio anticipate dal committente del professionista		
Articolo 7- quater	5	A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto a tali tipologie di spesa viene esteso il regime fiscale vigente, contenuto nell'articolo 54, comma 5, Tuir, per le spese di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente.
Notificazioni degli atti fiscali a mezzo Pec		
Articolo 7- quater	6-7-8	La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti, alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti agli albi o elenchi istituiti con legge, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Pec.
Articolo 7- quater		Si definiscono, inoltre, le modalità di invio e di certificazione di avvenuta ricezione degli atti, disciplinando anche i riflessi della nuova normativa in tema di rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. È inoltre previsto che per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di Pec la notifica possa essere eseguita, qualora ne sia fatta richiesta all'indirizzo di Pec di un soggetto differente (per esempio, coniuge, parente o affine entro il quarto grado), secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni si applicano alle notificazioni, degli avvisi e degli altri atti, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017; per gli atti da notificare fino al 30 giugno 2017 resta valida la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame
Notifica delle cartelle e degli atti catastali a mezzo Pec		
Articolo 7- quater	9-10- 11-12 -13	Modificando l'articolo 26, comma 2. D.P.R. 602/1973, in tema di notificazione delle cartelle di pagamento, si dispone che la notifica avvenga all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per coloro che, pur non essendo obbligati alla Pec da indicare nell'INI-PEC, ne facciano richiesta, la notificazione può avvenire all'indirizzo indicato all'atto della richiesta. Per soddisfare la massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relativi a soggetti che hanno richiesto la notificazione alla Pec siano rinnovate mediante invio alla Pec del destinatario ed i termini di impugnazione decorrano dalla data di rinnovazione della notifica. Anche la notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali ed alle correlate sanzioni disponendo può essere eseguita dall'ufficio anche a mezzo di Pec all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti dalla legge. Alle notificazioni dei citati atti relativi alle operazioni catastali si possono applicare le vigenti disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (articolo 60, D.P.R. 600/1973). Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi. Le disposizioni si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017

Termine per la consegna delle certificazioni uniche		
Articolo 7- quater (Disposizioni in materia di semplificazio ne fiscale)	14-15	Si posticipa, dal 28 febbraio al 31 marzo, il termine entro il quale le certificazioni uniche inviate dai soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi, nonché a titolo di contributi obbligatori, devono essere consegnate agli interessati. Tale disposizione si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016
Sospensione estiva per la consegna documenti ed il pagamento degli avvisi bonari		
Articolo 7- quater	16-17- 18	Si introduce la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (con esclusione dei documenti richiesti in occasione di verifiche e di quelli del rimborso Iva)
Articolo 7- quater		La medesima sospensione si aggiunge al termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972), dei controlli formali (ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Viene legislativamente sancita la cumulabilità dei termini di sospensione dell'accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale
TAX DAY		
Articolo 7- quater	19	Viene posticipata dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (irap) da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni trasparenti. Il versamento dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'Irap viene fatto slittare all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo. Vengono poi espunti tutti i riferimenti alle dichiarazioni unificate. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017
	20	A fini di coordinamento, si modificano gli articoli 6, comma 1 e 7, comma 1, lettera b), D.P.R. 542/1999, prevedendo che i termini di versamento Iva (richiamati nella locuzione "dichiarazione unificata annuale") siano allineati a quelli precedentemente illustrati
Immobili all'estero e compilazione del quadro RW		
Articolo 7- quater	23	Modificando l'articolo 4, D.L. 167/1990, si estende anche agli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, l'esonero dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi, finora previsto per le sole attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti nonché per i depositi e conti correnti bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro. Rimane però l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti effettuati a titolo di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)
Cedolare secca e mancata proroga del contratto: sanatoria		
Articolo 7- quater	24	In particolare è previsto che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento fiscale coerente con il regime della cedolare. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione in discorso, entro

		trenta giorni dal verificarsi dell'evento si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro o a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni
Imposta di bollo su assegni circolari		
Articolo 7- quater	25-26	Si consente ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di optare, in alternativa alle ordinarie modalità di dichiarazione e versamento, per le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole per l'esercizio dell'opzione. La modifica suddetta decorre dall'anno 2017
Opzioni e rinnovo tacito, salvo revoca		
Articolo 7- quater	27-28- 29-30	Si interviene in modifica di alcuni articoli del D.P.R. 917/1986 per stabilire che le opzioni esercitabili per i diversi regimi contenuti nel Tuir si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite previsto nei differenti casi, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato. • in tema di opzione per la trasparenza fiscale, si prevede che – alla scadenza del triennio - l'opzione si intenda tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non intervenga apposita revoca, da dare secondo modalità e termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Tale disposizione si applica al termine di ogni triennio; • in tema di consolidato nazionale, si prevede che l'opzione prosegua per un ulteriore triennio a meno che essa non sia esplicitamente revocata usando modalità e termini previsti per la comunicazione dell'opzione; • in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio si prevede che le perdite fiscali siano attribuite alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il controllo, secondo criteri stabiliti dai soggetti interessati e comunicati all'Agenzia delle entrate al momento della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa. Entro 30 giorni dal venir meno del requisito del controllo, la società o ente controllante sia tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; • la società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto seguendo modalità e termini previsti per la comunicazione della revoca; • in tema di consolidato mondiale si permette il rinnovo tacito dell'opzione; • in tema di tonnage tax si permette il rinnovo tacito dell'opzione, salvo revoca espressa. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adeguerà le vigenti disposizioni alle modifiche introdotte. Si prevede anche che, nei casi di opzione da comunicare con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, qualora l'adempimento

		non sia tempestivamente eseguito, l'opzione non è preclusa: • purché non vi sia stata una contestazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento; • e a condizione che il contribuente presenti gli specifici requisiti previsti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione o esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, e versi la misura minima della sanzione stabilita. Le disposizioni contenute si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
Modello F24 cartaceo per versamenti sopra i 1.000 euro		
Articolo 7- quater	31	Al fine di evitare complicazioni operative ai soggetti privati che versano i tributi locali (ma non solo), si sopprime l'obbligo, per i soggetti non titolari di partita Iva, dell'invio telematico del modello unico di versamento (F24) per i pagamenti superiori a 1.000 euro, con il ripristino quindi delle modalità di pagamento in forma cartacea
Elevata a 30.000 euro la soglia dei rimborsi liberi		
Articolo 7- quater	32	Apportando una modifica all'articolo 38-bis, comma 3, alinea e 4, alinea del D.P.R. 633/1972, si innalza, da 15.000 euro a 30.000 euro, l'importo dei rimborsi Iva non subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.
Imposta sostitutiva sui finanziamenti		
Articolo 7- quater	33-34- 35	Si modifica in più parti il D.P.R. 601/1973 in materia di agevolazioni tributarie per il settore del credito: • si introduce, per gli enti che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine nonché altre operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata effettuate in particolari settori e che optano per il l'imposta sostitutiva - l'obbligo di presentare in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione delle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando un apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; • sono gli enti stessi ad effettuare la liquidazione dell'imposta (autoliquidazione) ed il versamento a saldo entro il termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento in acconto, pari al 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente, è versato in due rate entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine; • l'eventuale eccedenza dell'acconto, rispetto all'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, possa essere computata in diminuzione del versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero possa essere richiesta a rimborso; • viene aggiunto il controllo mediante procedure automatizzate da parte dell'Amministrazione finanziaria; qualora dal controllo risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni; • in materia di operazioni di finanziamento strutturate viene esclusa l'applicazione delle

		disposizioni in materia di calcolo e di versamento dell'acconto del 95%, come su descritto; • si abrogano le norme incompatibili con il nuovo sistema. Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
Riscossione tasse ipotecarie e tributi speciali		
Articolo 7	36-37	Si aggiorna il riferimento agli uffici competenti a tale riscossione alle nuove disposizioni vigenti; infatti, in luogo del Dipartimento del territorio e degli uffici periferici di esso, si prevede che la riscossione sia effettuata dagli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle entrate, e si specifica che il versamento di tali tributi è effettuato mediante: • versamento unitario (mediante modulo F24), • contrassegni sostitutivi, • carte di debito o prepagate, • modalità telematiche e altri strumenti di pagamento elettronico. Si rinvia, per definire le modalità di attuazione, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
Regole funzionamento conservatorie immobiliari		
Articolo 7- quater	38-39	Si stabilisce il seguente orario di apertura al pubblico delle conservatorie: dalle ore 8 e 30 alle ore 13 (in luogo delle 12 e 30) nei giorni feriali con esclusione del sabato; le ispezioni nei registri immobiliari ed il rilascio di copie di formalità e di certificazioni potranno essere effettuati oltre che nei giorni di apertura, anche negli orari pubblicati nel sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate. Rimane invece fermo l'orario di chiusura anticipato alle ore 11 nell'ultimo giorno lavorativo del mese. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° febbraio 2017
	40-41	Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia, l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, fermo restando le circoscrizioni stabilite dalla vigente normativa. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, saranno definite le categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio, nonché le modalità di conservazione e accesso ai registri ed ai documenti in esse conservati
Modifiche al TU sulle spese di giustizia		
Articolo 7- quater	42	Sono introdotte modifiche a taluni articoli del D.P.R. 115/2002 concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia: a) la registrazione delle sentenze e degli altri atti giudiziari, nel processo civile e amministrativo, di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sia richiesta entro trenta giorni dalla data in cui detti atti sono divenuti definitivi. Le parti possono segnalare all'ufficio giudiziario, la sussistenza dei presupposti validi per la registrazione, con prenotazione a debito degli atti giudiziari nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. L'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto da trasmettere all'ufficio finanziario insieme alla richiesta di registrazione; b) si sostituisce il termine entro il quale, nel processo penale, deve essere richiesta la

		registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno; si passa infatti dal termine di cinque giorni a quello di 30 giorni
Modifiche al TU dell'imposta di registro		
Articolo 7- quater	43	Vengono modificati i seguenti articoli del testo unico in materia di imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986: a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito al fine di modificare i termini entro i quali i cancellieri sono tenuti a richiedere la registrazione delle sentenze. b) si integra l'articolo 59 comma 1, lettera d) in materia di registrazione a debito, aggiungendo, oltre alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, anche gli altri atti degli organi giurisdizionali. c) si aggiungono periodi al comma 2 dell'articolo 60 in materia di modalità per la registrazione a debito
Sanatoria partite Iva morte		
Articolo 7- quater	44-45	Si sostituisce il comma 15-<i>quinquies</i> dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972 in tema di cessazione d'ufficio delle partite Iva inattive. In particolare la modifica concerne la previsione di chiusura d'ufficio, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle partite Iva dei soggetti che risultano non avere esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, artistiche o professionali, escludendo quindi la previgente procedura che prevedeva il contraddittorio tra Agenzia delle entrate e contribuente. In ogni caso gli uffici finanziari avranno poteri di controllo e accertamento; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della disciplina in argomento, prevedendo in particolare forme di comunicazione preventiva al contribuente. Occorre osservare che il nuovo comma elimina la norma che prevedeva il pagamento della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (articolo 5, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 471/1997)
Modelli 730: termini di invio e sanzioni per errori sul visto di conformità		
Articolo 7- quater	46	Si aggiunge il comma 1-bis all'articolo 16, D.M. Mef 164/1999 al fine di consentire ai Caf-dipendenti ed ai professionisti abilitati, di completare le attività di comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni, di consegnare copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto, nonché di effettuare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni predisposte, entro il 23 luglio di ciascun anno, in luogo della vigente data del 7 luglio. Tale slittamento è permesso a condizione che i citati soggetti abbiano effettuato entro il 7 luglio dello stesso anno la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni
	47	Si inserisce il nuovo comma 3- <i>bis</i> all'articolo 4, D.Lgs. 175/2014 in tema di accettazione e modifica della dichiarazione precompilata dei redditi con lo scopo di posticipare al 23 luglio di ciascun anno (la vigente data era il 7 luglio) la data di scadenza dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata, effettuato direttamente dal contribuente
	48	La norma interviene a modificare il quinto ed il sesto periodo dell'articolo 39, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 in materia di sanzioni in caso di rilascio del visto di conformità o di asseverazione infedele.

		In particolare la novità concerne la possibilità per il Caf o il professionista, anche oltre il vigente termine del 10 novembre, di trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero qualora questi non intenda presentarla, di presentare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, a condizione che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione riducibile ai sensi delle norme disciplinate per il ravvedimento operoso
Definizione di soggetti trasfertisti (norma interpretazione autentica)		
Articolo 7- quinquies	1	Si introduce una norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51, Tuir, che reca una agevolazione (abbattimento al 50 per cento) nella determinazione del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi per i c.d. lavoratori trasfertisti. Il criterio interpretativo da seguire è quello per cui l'agevolazione è applicabile ai soli lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
Articolo 7- quinquies		a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta
	2	Con il comma 2 si prevede che, per i lavoratori ai quali, sulla base del criterio interpretativo, non si applica l'agevolazione, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del citato articolo 51, Tuir
Modifiche al regime forfetario in merito alle esportazioni		
Articolo 7-sexies		Modificando la lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, si dispone che i contribuenti forfetari possono effettuare le cessioni all'esportazione non imponibili a fini Iva, nei limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (oggi sono libere). Il decreto in argomento è emanato entro novanta giorni dal 3 dicembre.
Credito di imposta per il cinema		
Articolo 14	1	Si incrementa di 60 milioni di euro per il 2016 l'importo di 140 milioni già destinato alle risorse per il <i>tax credit</i> per il cinema e l'audiovisivo
Diritti audiovisivi sportivi		
Articolo 14	1-bis	Si prevede che le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti sono ripartite tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, invece, spettano agli organizzatori degli eventi. L'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. Si destina la quota alla Federazione italiana giuoco calcio che determina i criteri e le modalità di

		erogazione secondo le finalità, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. La Federazione italiana giuoco calcio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport
Valorizzazione dei musei e dei luoghi d'arte		
Articolo 14	<i>1-ter</i>	Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, si prevede che le predette risorse siano finalizzate, oltre che alla sicurezza, conservazione e funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, anche alla loro valorizzazione
Entrata in vigore		
Articolo 16	1	La versione originaria del D.L. è entrata in vigore il 24 ottobre 2016, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche apportate con legge di conversione sono entrate in vigore in giorno 3 dicembre 2016, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 225/2016

Oggetto: NOVITÀ IVA

L'articolo 4, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/16, con una serie di disposizioni che si pongono l'obiettivo di recupero dell'evasione, rimodulano in modo significativo gli adempimenti Iva a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2017.

Tale rimodulazione produrrà, tuttavia, anche un effetto di semplificazione in quanto molti adempimenti in vigore fino al periodo d'imposta 2016 verranno conseguentemente abrogati.

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Con la riscrittura dell'articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito l'attuale adempimento dello "Spesometro" (che dovrà essere presentato per l'ultima volta con riferimento alle operazioni dell'anno 2016) con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento.

La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.

La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, probabilmente per agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva.

Dal 1° gennaio 2017

Trimestre di riferimento	Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio (*)
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre (*)
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

(*) Per agevolare l'avvio del nuovo adempimento il decreto prevede – in fase di prima applicazione - che la comunicazione relativa al primo semestre venga effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017.

L'invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (non sarà infatti possibile inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito Provvedimento Direttoriale, dovranno quanto meno prevedere:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Dal punto di vista soggettivo, viene previsto uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d'affari (quelli del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972), ma solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9, D.P.R. 601/1973. Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.

Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-*bis* inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Ciò significa che se il contribuente liquida l'Iva con cadenza mensile dovrà continuare nel procedere al versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Per tali soggetti, certamente, sarà il Provvedimento direttoriale nonché il modello di prossima emanazione a prevedere le precise modalità di inoltro dei dati: è ragionevole pensare che ciò avvenga con l'esposizione dei dati riferiti alle singole liquidazioni mensili ricomprese in ciascun trimestre, senza operare alcun tipo di aggregazione che potrebbe rivelarsi fuorviante laddove tra le varie mensilità del trimestre operino compensazioni interne con crediti di periodo.

In proposito il Decreto 193/2016 precisa che la comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito.

Sul versante degli esoneri, la norma prevede l'esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti in regime dei "minimi";
- i contribuenti in regime "forfettario";
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l'Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972.

N.B.

È importante precisare che i richiamati esoneri riguardano solo l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l'obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unico esonero quello degli agricoltori di ridotte dimensioni situazioni nelle zone montane).

Per quanti operano, invece, in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate.

L'invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di "dialogo" tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall'Agenzia delle entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell'esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale.

Il contribuente in questo caso potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.

N.B.

È, quindi, importante rilevare che i controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria in relazione all'inoltro telematico degli esiti delle liquidazioni periodiche non costituiscono un motivo ostativo alla possibilità di godere delle riduzioni nella misura delle sanzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 742/1997 (il ravvedimento operoso, appunto).

Il credito d'imposta per i soggetti di ridotte dimensioni

Con l'introduzione di un nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 viene riconosciuto ai soggetti tenuti agli obblighi di cui ai precedenti articoli 21 (comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate) e 21-bis (comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche) un credito d'imposta di 100 euro per il "*relativo adeguamento tecnologico*".

Tale credito d'imposta potrà essere beneficiato una sola volta e spetterà solo a coloro che, in attività nel 2017, nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

Detto credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap, potrà essere beneficiato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell'anno di formazione che di utilizzo.

È previsto, inoltre, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro, con caratteristiche identiche al precedente, per coloro che opereranno entro il prossimo 31 marzo 2017 per il regime quinquennale che impone l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute secondo quanto previsto dal comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

Entrambi i crediti d'imposta rientrano, per espressa previsione, nella disciplina degli aiuti "*de minimis*".

Sanzioni

Il D.L. 193/2016 apporta modifiche all'articolo 11, D.Lgs. 471/1997 al fine di prevedere specifiche sanzioni in relazione ai due adempimenti in precedenza esaminati.

In particolare:

- viene inserito un nuovo comma 2-bis con riferimento alle violazioni che riguardano l'adempimento di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010 e relativo all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate;
- viene aggiunto un nuovo comma 2-ter con riferimento alle violazioni che riguardano l'adempimento di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010 e relativo all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Di seguito si riportano le sanzioni previste in forma di rappresentazione schematica.

Adempimento	Violazione	Sanzioni
Comunicazione Aticolo 21, D.L. 78/2010 (dati fatture)	Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute	2 euro per fattura (limite max 1.000 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	1 euro per fattura (limite max 500 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 gg dalla scadenza	
Comunicazione Articolo 21-bis, D.L. 78/2010 (dati liquidazioni periodiche)	Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche	Da 500 euro a 2.000 euro
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	Da 250 euro a 1.000 euro
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	

Gli adempimenti soppressi

Dal periodo d'imposta 2017, a fronte dell'invio all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle nuove comunicazioni telematiche in precedenza descritte, che già vanno a sostituire il precedente adempimento noto come "Spesometro", il Legislatore ha previsto la soppressione di due ulteriori adempimenti:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (adempimento previsto dal Provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011);
- il modello Intra acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6, articolo 50, D.L. 331/1993).

Inoltre, per effetto dell'abrogazione dei commi che vanno da 1 a 3 dell'articolo 1, D.L. 40/2010, viene soppresso, già con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "*Black list*").

Infine, con una disposizione contenuta nell'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016, ai commi 21 e 22, viene disposta l'abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino. Sotto il profilo della decorrenza il comma 22 dispone che la stessa trova applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

Adempimenti	Decorrenza soppressione
Comunicazione dati <i>leasing</i>	2017
Modello intra acquisti	2017
Comunicazione scambi con san marino	2017
Comunicazione operazioni <i>black list</i>	2016

Termini più ampi per la presentazione della DR annuale Iva

Sempre da periodo d'imposta 2017, e quindi con riferimento al modello di dichiarazione annuale Iva 2018, il D.L. 193/16, attraverso una modifica apportata al comma 1, articolo 8, D.P.R. 322/1998, ha previsto che la dichiarazione annuale Iva potrà essere presentata nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile.

Si ricorda che il modello di dichiarazione Iva annuale, già a partire dal periodo d'imposta 2016, può essere presentato esclusivamente in forma autonoma, e che per tale anno dovrà comunque essere presentato nel mese di febbraio 2017.

Oggetto: UTILIZZO PIÙ AMPIO PER LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'articolo 5 del D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, interviene con una significativa modifica riguardante la possibilità per i contribuenti di correggere quanto indicato nelle dichiarazioni precedentemente inviate.

Le regole per l'invio delle dichiarazioni integrative erano in precedenza significativamente stringenti, anche a seguito delle posizioni molto rigide assunte dalla giurisprudenza: consta infatti una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pronunciata proprio nel corso della scorsa estate (la n. 13378/2016), che impedisce l'utilizzo della dichiarazione integrativa per correggere a favore del contribuente errori precedentemente commessi (tali correzioni dovevano transitare in una ordinaria istanza di rimborso, procedura che presenta molte più limitazioni).

La modifica apportata con il D.L. 193/2016 riguarda tanto le modifiche a favore del Fisco da apportare alle dichiarazioni, che possono essere inoltrate anche oltre il termine annuale precedentemente previsto, quanto per quelle a favore del contribuente, con possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti anche se l'invio avviene oltre il termine di un anno.

Tali interventi sono avvenuti modificando l'articolo 2, D.P.R. 322/1998, e in particolare, riscrivendo sia il comma 8 che il comma 8-bis.

Termine ampio per le rettifiche a favore del contribuente

La prima modifica riguarda la sostituzione del citato comma 8, recante la disciplina generale che regola la presentazione delle dichiarazioni integrative.

Le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva presentazione della dichiarazione integrativa.

Tale dichiarazione è redatta sui modelli previsti per tale annualità e, nei fatti, è una dichiarazione che sostituisce quella originaria.

In precedenza la norma faceva semplicemente riferimento ad "errori od omissioni", correzioni che l'Amministrazione finanziaria e la Cassazione avevano interpretato solo nella direzione favorevole alle ragioni erariali; a seguito dell'approvazione del D.L. 193/2016 la correzione, come detto, può essere "bidirezionale", nel senso che oltre alla correzioni a favore del fisco (ad esempio, l'inserimento di un reddito precedentemente non dichiarato), ora possono essere anche a favore del contribuente (ad esempio, l'inserimento di un onere deducibile o detraibile precedentemente dimenticato).

Tali correzioni possono avvenire entro i termini previsti per l'accertamento dell'annualità in questione.

Necessariamente, quando la rettifica fosse a favore del fisco e portasse ad un maggior debito d'imposta, troverebbero applicazione le sanzioni tributarie, con la possibilità per il contribuente di azionare la disciplina del ravvedimento operoso (ma qui nulla è cambiato).

Con l'integrativa, credito sempre compensabile

La modifica che produrrà le maggiori e più tangibili conseguenze a livello operativo è certamente quella che si sostanzia nella sostituzione del successivo comma 8-bis, riguardante la possibilità di utilizzo del credito scaturente dalla dichiarazione.

La formulazione precedente permetteva di rettificare le dichiarazioni a favore del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; tale credito poteva essere immediatamente utilizzato in compensazione per abbattere altri debiti tributari o contributivi.

Il nuovo comma 8-*bis* prevede che l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative:

- potrà essere utilizzato immediatamente in compensazione se la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (e sin qui nulla di nuovo);
- nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore fosse presentata oltre tale termine, il credito che ne deriva potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati, ma solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Questo intervento è di significativo interesse in quanto anche oltre il termine annuale precedentemente previsto è possibile comunque utilizzare il credito in compensazione (evitando in tal modo i tempi non brevi previsti nel caso di istanza di rimborso), seppur con un utilizzo che è in parte differito.

Esempio 1 (situazione non modificata)

La società Alfa Srl intende ripresentare il modello Unico 2016 redditi 2015 per ridurre l'imponibile del modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di 3.000 euro.

Tale correzione può essere effettuata entro il prossimo 30 settembre 2017, utilizzando immediatamente in compensazione il credito. Ad esempio, se fosse presentata in questi giorni, detto credito potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento dell'acconto Iva in scadenza a fine mese.

Esempio 2 (novità)

La società Beta Srl intende ripresentare il modello Unico 2015 redditi 2014 nel mese di dicembre 2016 per ridurre l'imponibile del modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di 5.000 euro.

Tale correzione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (30 settembre 2016), pertanto detto credito può essere utilizzato in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo quello di presentazione (quindi maturati nel 2017).

Ad esempio, nel caso in esame (integrativa presentata a dicembre 2016), detto credito potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento dell'Iva del mese di gennaio 2017 (scadenza 16 febbraio 2017).

Nel comma 8-*bis* viene infine precisato che resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.

Trattamento di favore esteso anche alle dichiarazioni integrative Iva

Con apposite modifiche apportate all'articolo 8, D.P.R. 322/1998, l'articolo 5, D.L. 193/2016, opportunamente modificato in sede di conversione in legge, riconosce un'ampia libertà di utilizzo anche al credito Iva che emerge da una dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

Con il nuovo comma 6-*quater* del citato articolo 8 viene infatti previsto che l'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può, oltre che richiesto a rimborso, essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi.

La compensazione, tuttavia, può essere effettuata solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Esempio 3 (novità)

La società Beta Srl intende ripresentare nel mese di dicembre 2016 il modello di dichiarazione annuale Iva2015 relativo all'anno 2014 per indicare una fattura passiva non presente nel modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di 3.000 euro.

Tale correzione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta successivo (30 settembre 2016), pertanto detto credito può essere utilizzato in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo quello di presentazione (quindi maturati nel 2017).

Ad esempio, nel caso in esame (integrativa presentata a dicembre 2016), detto credito Iva potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento di ritenute fiscali operate nel mese di gennaio 2017 (scadenza 16 febbraio 2017).

Oggetto: LA "ROTTAMAZIONE" DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AFFIDATE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016

L'articolo 6, D.L. 193/2016, così come convertito dalla L. 225/2016, prevede che per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, correlati a violazioni tributarie e contributive, è possibile fruire di una sanatoria costituita dallo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle qualora avvenga il contestuale pagamento delle somme richieste a titolo di capitale, compensi di riscossione, spese di notifica e di interesse diverso da quello di mora, alternativamente:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
- in modalità rateizzata dal mese di luglio 2017.

Per le multe stradali, invece, la sanatoria è limitata agli interessi di mora e alle maggiorazioni previste dalla legge (rimangono dovute le sanzioni amministrative).

Quali sono le somme che possono essere oggetto della "rottamazione"

La definizione agevolata riguarda le somme riferite alle imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.), ai contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail), alle entrate locali (Ici, Imu, Tari, Tasi) per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione.

Non vi sono preclusioni soggettive alla definizione agevolata: la stessa interessa qualsiasi tipologia di contribuente (persona fisica, professionista, impresa individuale, società, enti commerciali e non, etc.).

Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive.

Per carichi affidati ad Equitalia si intendono i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento affidati all'Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

L'avviso di Equitalia

Non rileva, pertanto, la data di notifica della cartella al contribuente ma la data di affidamento del ruolo: Equitalia invierà ai contribuenti, per i quali non è stata ancora notificata una cartella affidata all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 per segnalare l'opportunità di accedere alla "rottamazione".

Come specificato nelle note del modello DA1 la definizione agevolata riguarda:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate/dogane e monopoli;
- avvisi di addebito dell'Inps.

La definizione dei ruoli consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Spettano per intero i compensi di riscossione (aggi), seppure rideterminati sulla parte del debito oggetto di cartella dovuto, e le spese di notifica della cartella.

La definizione agevolata è consentita sia nel caso in cui la cartella è stata rateizzata sia nel caso in cui è scaduta e non pagata.

N.B.

Se ci sono rateizzazioni in corso, per potere accedere alla rottamazione della cartella, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

La norma, pertanto, prevede una forte disparità di trattamento tra coloro che hanno rateizzato e quelli che, al contrario, non hanno rateizzato ed hanno pertanto cartelle scadute.

Si tenga inoltre presente che, per coloro che hanno rateizzato, non possono formare oggetto di rimborso le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora.

È possibile, in presenza di più cartelle di pagamento, ovvero di una cartella comprensiva di più carichi, adottare una "definizione parziale" di un singolo carico contenuto in un atto, avviso di accertamento esecutivo ovvero avviso di addebito.

Le modalità di accesso alla definizione agevolata

A seguito del comunicato stampa del 4 novembre 2016, Equitalia ha notiziato dell'approvazione del modello di istanza con cui il contribuente può aderire alla rottamazione dei ruoli.

Preso atto dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 225/2016, Equitalia in data 2 dicembre 2016 ha pubblicato il nuovo modello DA1 "*Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*", che sostituisce quello precedentemente pubblicato.

Il soggetto interessato deve dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di definizione agevolata ovvero che assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i medesimi carichi.

È possibile adempiere all'importo che sarà liquidato da Equitalia una volta ricevuta la richiesta di adesione alla definizione agevolata:

- in unica soluzione entro luglio 2017;
- in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate.

Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modello DA1 la suddivisione percentuale dell'importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.

Qualora il contribuente scelga, ad esempio, il pagamento in 5 rate le scadenze sarebbero a luglio 2017 (24%), settembre 2017 (23%), novembre 2017 (23%), aprile 2018 (15%) e settembre 2018 (15%). Sulle rate successive a quella di luglio 2017 sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo.

La procedura

- il modulo DA1 compilato, accessibile dalla home page del sito www.gruppoequititalia.it, deve essere consegnato agli sportelli territorialmente competenti ovvero inviato via mail o pec entro il 31 marzo 2017, utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione allegando copia del documento di identità del soggetto richiedente la definizione agevolata;
- è possibile barrare sulla dichiarazione di adesione di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente secondo indicazioni che saranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

La presentazione della domanda di sanatoria inibisce l'adozione di nuove misure cautelari ed esecutive.

Se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata a Equitalia.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento.

Chi non paga anche una sola rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata: gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, che viene rideterminato in misura comprensiva delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Calcolo di convenienza

La rottamazione dei ruoli rappresenta una opportunità in particolare per i soggetti titolari di reddito di impresa, in presenza di ruoli relativi a tributi quali Irpef, Ires, Iva, Irap per i quali la norma prevede ordinariamente l'applicazione di sanzioni amministrative pari al 30% del tributo in quota capitale non versato.

In molti casi sarà opportuno un calcolo di convenienza tra:

- la rateazione secondo un piano ordinario con Equitalia (è consentita fino a 72 mesi ma obbliga al pagamento integrale di quanto dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, compensi di riscossione e interessi di dilazione) e
- l'adesione alla definizione agevolata con Equitalia (che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ma è ammessa solo se il pagamento avviene al più in un arco temporale di 15 mesi, da luglio 2017 a settembre 2018).

Oggetto: NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

Irrilevanza fiscale per il professionista delle spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente

Il comma 5, articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 interviene sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

Con la modifica dell'articolo 54, comma 5, Tuir, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, infatti, non saranno più tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto acquistate direttamente dal committente (come già accade per le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande).

Sostanzialmente viene modificato il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo attraverso la deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente e anche per le spese da questi direttamente sostenute.

Le spese ricomprese in tale deroga diventano quindi:

- per il professionista irrilevanti ai fini reddituali;
- per l'azienda che le ha sostenute deducibili a prescindere dalla ricezione della parcella del professionista.

N.B.

L'irrilevanza fiscale per il professionista si traduce pertanto nel venir meno – come avvenuto fino al 2016 - dell'obbligo di ri-addebito delle spese in fattura e nella impossibilità, quindi, di dedurle quale componente di costo dal proprio reddito di lavoro autonomo

Vediamo quindi di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i comportamenti del professionista e del committente.

Professionista	Committente
emette l'avviso di parcella senza inserire le spese sostenute dal committente per alberghi, somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di viaggio e di trasporto	riceve il documento fiscale attestante la spesa da egli stesso sostenuta a favore del professionista
le spese di cui sopra non potranno essere considerate deducibili dal reddito di lavoro autonomo	non necessita alcuna comunicazione di tale spesa al professionista e quindi non dovrà inviare a questi copia della relativa documentazione fiscale
	dedurrà il costo in base alle norme ordinarie di lavoro autonomo o impresa a seconda dell'attività svolta

Novità in tema di presunzioni dei versamenti bancari per i professionisti

Sempre dall'articolo 7-*quater*, questa volta al comma 1, vengono apportate rilevanti modifiche a talune disposizioni contenute nell'articolo 32, D.P.R. 600/1973 in tema di accertamento.

Con riferimento agli accertamenti bancari l'Amministrazione finanziaria può richiedere al professionista/lavoratore autonomo:

- le movimentazioni in entrata;
- le movimentazioni in uscita.

In merito ai movimenti in uscita la *ratio* della richiesta attiene alla possibilità di ricondurre all'attività svolta i movimenti in uscita riportati in contabilità, in assenza di tale ricongiunzione l'onere di provare l'inerenza cade sul contribuente.

La giurisprudenza

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014 è intervenuta sul tema, sgombrando ogni dubbio circa la non applicabilità di detta presunzione in riferimento ai prelevamenti effettuati, sul presupposto che l'utilizzo dei fondi, per una persona fisica, è solitamente rivolto a finalità personali e familiari, non dovendo dimenticare l'assenza di obblighi contabili.

Si è trattato di un intervento giurisprudenziale non ancora recepito da nessun documento legislativo che ha, come è possibile immaginare, generato confusione e al contempo creato una barriera all'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria.

A sostegno della suprema corte si è espresso ora anche il legislatore seppur in riferimento non ai prelievi ma ai versamenti, è stata difatti eliminata la presunzione riferita ai compensi per i versamenti eseguiti sul proprio conto corrente da parte di professionisti e lavoratori autonomi.

Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati.

Presunzione prelievi	Presunzione versamenti
eliminata comma 1, articolo 7- <i>quater</i> , L. 225/2016	dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014

Per completezza si segnala che la legge in commento ha anche operato una modifica dell'art. 32, DPR n. 600/73 per effetto della quale, con riferimento alle imprese e non a professionisti e lavoratori autonomi, i versamenti e i prelevamenti bancari non riportati in contabilità e per i quali non sia stato indicato il beneficiario sono presuntivamente considerati ricavi solo se superiori a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti